



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

ANNO 2025

(Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998)

Vista la Deliberazione di G.R.T. n. 851 del 23.06.2025;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 20.10.2025 e la determinazione esecutiva di approvazione del presente Bando n. 562 del 21/10/2025.

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERVENTI ALLE PERSONE

Rende noto:

che a partire dal 22 Ottobre 2025 al 11 novembre 2025, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1. - Requisiti e condizioni per l'ammissione al fondo

Per l'ammissione è necessario il possesso da parte degli interessati di tutti i sotto indicati requisiti:

- a. residenza anagrafica nel Comune di Porcari nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;
- b. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa
- c. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza ed in regola con il versamento dell'imposta di registro (salvo per quelli che hanno optato per la "cedolare secca" ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. b. 23/2011). È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- d. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi
 - 1) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 - 2) ad E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);
 - 3) edilizia residenziale agevolata;
- e. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- f. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune potrà comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- g. le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo. Si precisa che la stessa disposizione è applicabile anche qualora la proprietà riguardi più immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi o il proprietario rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- h. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- i. non superare il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere f) ed h);
- j. presentare attestazione ISEE 2025 in corso di validità e priva di omissioni/difformità da cui risultino:
- **Valore ISE non superiore ad € 32.456,72**
 - **Valore ISEE non superiore ad € 16.500,00**

Incidenza del canone annuo netto degli accessori sul valore ISE entro i limiti di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 ammontante ad € 16.033,42.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14,00 %;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ammontante ad € 16.033,42 e l'importo di € 32.456,72 per l'anno 2025

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24,00 %.

Il valore ISEE non può essere superiore a euro 16.500,00 limite per l'accesso all'E.R.P. così come aggiornato con Delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;

- k. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, di cui il valore complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- l. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando;
Sono ESCLUSI dalla partecipazione al Bando quindi i nuclei familiari che nello stesso periodo temporale beneficiano di:
- Contributo per morosità incolpevole
 - Contributo "Giovani Sì" Regione Toscana
 - Altri contributi comunali per affitto/morosità per l'anno 2025
 - Quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI);
- m. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie;
L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo;

ART. 2. - Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, riferita a tutti i componenti del nucleo familiare. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE Zero" ovvero che hanno ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata del soggetto erogatore;
- b) Verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3. - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti, come individuati all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A e nella fascia B in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE; in caso di parità, per sorteggio.

ART. 4. - Criteri per la formazione della graduatoria

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, verificandone la completezza e la regolarità e riservandosi di chiedere in fase istruttoria il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete-La graduatoria generale provvisoria sarà pubblicata per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al competente ufficio, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on line; Una volta scaduto il termine di cui sopra, dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, il Responsabile "Servizio interventi alle persone" redige ed approva la graduatoria definitiva;

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Porcari non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo pretorio on line e disponibili, presso il servizio "Interventi alle persone" – posto in via Roma n. 121. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito istituzionale del Comune <https://comune.porcari.lu.it>

Non sarà inviata nessuna comunicazione personale all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie;

Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del numero di protocollo generale relativo alla domanda presentata.

ART. 5. -Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia relativamente all'anno 2025.

ART. 6. - Entità del contributo teorico

Il contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025 di cui al presente bando, sarà finanziato con fondi regionali e comunali ai sensi della L.431/98. Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni:

- a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a € 16.033,42 (l'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14,00 % dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (*fascia A*);
Per i nuclei con valore ISE compreso tra € 16.033,42 (l'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025) e l'importo di € 32.456,72 per l'anno 2025 il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24,00 % dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (*fascia B*).
È intenzione dell'Ente soddisfare in via prioritaria i beneficiari inseriti in Fascia "A", con eventuale esclusione dei potenziali beneficiari in fascia "B", fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- b) L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (importi inferiori a tale soglia verranno azzerati);

tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

- c) È facoltà del comune all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B", tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.
- d) Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).
- e) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.
- f) La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.
- g) Il contributo potrà essere erogato anche in forma diversa dal 100% al fine di poter favorire il numero maggiore di utenti.

Qualora i contributi erogati dalla Regione/Stato/Comune fossero insufficienti a soddisfare interamente tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia "A", il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali proporzionali e dell'ordine di collocazione, fino ad esaurimento delle stesse. In caso di risorse molto limitate rispetto al numero dei soggetti posti in fascia "A", sarà comunque prioritaria l'assegnazione di un contributo al maggior numero possibile di soggetti ammessi e pertanto si privilegerà l'assegnazione dell'importo minimo (€ 200,00) rispetto alla ripartizione proporzionale delle risorse.

Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia "B" qualora il contributo stanziato, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia "A", sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia "B".

ART. 7. - Modalità di liquidazione del contributo

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2025 e da quelle messe a disposizione dal Comune di Porcari, salvo ulteriori risorse al momento non quantificabili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva. Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie definitive.

È fatto riserva di poter modificare le graduatorie nei casi di:

- 1) accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
- 2) accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;
- 3) accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente bando.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 e ss.mm.ii.

Secondo la normativa vigente, il contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato direttamente al richiedente e il cui IBAN sarà indicato sulla domanda. Eccezionali pagamenti per cassa non potranno comunque superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. In caso di variazione dell'Iban nel corso dell'anno, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio a mezzo pec all'indirizzo comune.porcari@postacert.toscana.it o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00

Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del **20 gennaio 2026** la seguente documentazione all'Ufficio protocollo del Comune di Porcari:

- ricevuta fiscale mensile con marca da bollo da € 2,00 contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; nome e cognome del proprietario dell'alloggio, importo canone, periodo di riferimento, riferimento dell'immobile-firma del proprietario
- ricevuta fiscale unica per tutte le mensilità con marca da bollo da € 2,00 contenente i medesimi dati indicati al punto precedente
- dichiarazione del proprietario dell'immobile locato con marca da bollo da € 2,00 relativa al pagamento del canone di locazione anno 2025 e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario;
- ricevute dei bonifici contenenti i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate-**non sono ammessi estratti di conti correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione**

In assenza o parziale presentazione della documentazione richiesta entro il termine del 20 gennaio 2026 il contributo potrà essere non erogato, o erogato in misura ridotta.

L'Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 50 della Legge 27.12.2013 n.147 in merito al pagamento dei canoni di locazione come chiarita con la circolare prot. 10.492 del 5.2.2014 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i beneficiari di somme allocate sul fondo comunale, per l'intervento in oggetto, che siano anche debitori verso l'ente per l'erogazione di servizi sociali e/o scolastici sarà effettuata la relativa compensazione tra il debito ed il credito.

ART. 8. – Casi particolari

- 1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento, dei canoni di locazione, può essere assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi interessati dovranno presentarsi al competente ufficio comunale entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di decesso del beneficiario in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e produrre la documentazione prevista dal precedente articolo. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.
- 2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione nelle graduatorie. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9. - Termine di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a pena di esclusione dal 22 Ottobre 2025 al 11 Novembre 2025.

ART. 10. - Modalità di presentazione delle domande

Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda (Modello Allegato A). Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente su moduli appositamente predisposti dal Comune e dovranno essere scaricate dal sito internet del Comune di Porcari all'indirizzo web <https://comune.porcari.lu.it> nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici e in Servizi- Salute-benessere e Assistenza-Agevolazioni per la casa; in caso di impossibilità di reperire la modulistica sul sito, è possibile recarsi per il ritiro della stessa presso:

- Biblioteca comunale via Roma,121 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30/13:30-14:00/19:00 e il sabato ore 8:30/13:00

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 regolarmente registrato;
- 3) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2025 oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 4) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.
- 5) eventuale dichiarazione del locatore per morosità del conduttore. In tal caso il contributo destinato al conduttore può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima
- 6) foglio Banca /Posta con codice IBAN(non a pena di esclusione)
- 7) dal 2 Gennaio al 20 Gennaio 2026 consegnare copia delle ricevute, bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente la domanda di partecipazione (Allegato A), indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero o incongruo, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando la domanda di partecipazione;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, corredata da copia del documento di identità in corso di validità e degli allegati richiesti, il tutto a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata esclusivamente all'Ufficio protocollo (P.zza F.Orsi n.1 - Porcari) con le seguenti modalità:

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 - spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che saranno ammesse solo le domande pervenute al protocollo entro il termine fissato per cui l'arrivo fuori termine, anche se derivante da ritardi postali non addebitabili all'interessato, comporterà l'inammissibilità. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Porcari, Piazza F. Orsi, n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025";
 - firmata, poi scansionata o acquisita mediante foto leggibile ed inviata in formato PDF o anche JPEG **tramite PEC** all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.porcari@postacert.toscana.it, in tal caso saranno acquisite al protocollo e ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata PEC;
- La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/03 aggiornato e integrato con D. Lgs n. 101/2018 e dall'art. 13 Reg. UE n. 2016/679).

Le domande incomplete degli allegati richiesti, non corredate di documento di identità o non sottoscritte non saranno ammesse.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio ai seguenti recapiti:
0583/211899-0583/211886-0583/211883

ART. 11. - Controlli e sanzioni

Saranno effettuati controlli previsti dalle leggi vigenti sulle veridicità della documentazione prodotta anche mediante invio di alcuni beneficiari individuati a campione alla Guardia di Finanza competente per territorio, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate; restando ferme le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12. - Norma di salvaguardia

Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

ART. 13. – Tutela della privacy

È prevista la raccolta dei dati anagrafici, patrimoniali e reddituali.

La raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento: formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 Legge 431/98;

Il Comune di Porcari dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando di concorso, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il partecipante al presente bando potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, Porcari (LU) (Email: sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181).

ART. 14. - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09.12.1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, alla Legge della Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019, alla Delibera della Giunta Regionale n. 851 del 23.06.2025 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 20.10.2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “INTERVENTI ALLE PERSONE”

*Dott.ssa Antonella Bertolli**

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.*